

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 373

del 30/06/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Assegnazione dei budget e adozione dello schema tipo dei contratti 2021, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS Brescia) e le strutture sanitarie.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Laura Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità" e s.m.i.;

Richiamati i provvedimenti concernenti le Regole di Sistema per il servizio sociosanitario regionale e, in particolare:

- la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018";
- la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019";
- la D.G.R. n. XI/2013 del 31.07.2019 "Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all'articolo 8-quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 nei termini disposti dal D.L. 95/2012 (art 15, comma 14) e dalla Legge 208/2015 (art. 1, commi 574-577)" che definisce per l'anno 2019 un tetto di sistema per le attività di alta complessità e degli IRCCS;
- la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020" in particolare il paragrafo 6.2.9. "Negoziazione";
- la D.G.R. n. XI/3132 del 12.05.2020 "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2" che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test molecolari;
- la D.G.R. n. XI/3182 del 26.05.2020 "Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020";
- la D.G.R. n. XI/3245 del 16.07.2020 "Determinazioni in merito al rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero negli anni 2010-2019 e nuove indicazioni a decorrere dall'anno 2020" in cui si rinvia a successivo atto le modalità operative per successivi eventuali recuperi;
- la D.G.R. n. XI/3518 del 05.08.2020 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2020 - 1° provvedimento" che prevede la rivalutazione delle tariffe delle prestazioni e un correlato incremento dei budget delle strutture;
- la D.G.R. n. XI/3530 del 05.08.2020 "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della ricerca anticorpi anti SARS-COV-2 e test molecolare virus SARS-COVID2 (di cui alla D.G.R. n. XI/3132 del 12.05.2020) e aggiornamenti sulle indicazioni relative all'esenzione D97 (di cui alla D.G.R. n. XI/3326 del 30.06.2020)" che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test sierologici;
- la D.G.R. n. XI/3529 del 05.08.2020 "Determinazioni in merito al trattamento economico dei servizi erogati dalle strutture extra-ospedaliere nel periodo dell'emergenza pandemica";
- la D.G.R. n. XI/3681 del 15.10.2020 "Ulteriori determinazioni per la gestione di pazienti COVID-19" che prevede l'attivazione temporanea di posti letto di cure sub-acute al fine di gestire nel livello di assistenza più coerente i pazienti paucisintomatici;
- la D.G.R. n. XI/3778 del 03.11.2020 "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test antigenici (rapid diagnostics test Ag-RDTS - tampone naso-oro-faringeo)" che fornisce le indicazioni per la rendicontazione dei test antigenici;
- la D.G.R. n. XI/3782 del 03.11.2020 "Determinazioni in merito alla remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza COVID-19" che all'allegato 3 "Prime indicazioni applicative



- dell'art. 109 della L 77/2020", ricomprende tra i soggetti beneficiari i Centri Diurni Neuropsichiatria Infanzia e i Centri Diurni Salute Mentale afferenti alle strutture accreditate e a contratto/convenzionate gestite da soggetti diversi dalle ASST/IRCCS pubblici (ovvero soggetti diversi dall'ambito "intercompany");
- la D.G.R. n. XI/3915 del 25.11.2020 "Determinazioni in ordine all'adeguamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera" nella quale si dà applicazione a quanto previsto nella D.G.R. XI/3518/2020, prevedendo un incremento del 1,95% delle tariffe associate ai DRG ad eccezione dei 108 DRG a rischio inappropriatazza, con decorrenza 01.01.2020, e corrispondente incremento di budget stimato per le strutture private accreditate;
 - la D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020 "Ulteriori determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020" la quale tra l'altro:
 - proroga al 30.12.2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli erogatori sanitari e sociosanitari
 - fornisce indicazioni per la definizione dei budget sanitari in considerazione del periodo emergenziale;
 - approva lo "Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto erogatore di prestazioni di ricovero e assistenza" e la "Scheda budget Strutture Sanitaria";
 - la D.G.R. n. XI/4061 del 16.12.2020 che modifica la D.G.R. n. XI/2013/19 riguardante le prestazioni ad alta complessità;
 - la D.G.R. XI/4232 del 29.01.2021 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - quadro economico programmatico", di approvazione dei seguenti allegati:
 - allegato 1 "Inquadramento economico: il quadro del sistema per l'anno 2021", che, al fine di dare continuità all'assistenza sanitaria e sociosanitaria nel rispetto dell'equilibrio delle risorse rese disponibili dal bilancio per l'anno 2021, rimanda ad atti successivi la definizione delle modalità di impiego delle risorse rese disponibili per ogni singola macroarea e di assegnazione delle stesse agli attori del SSR;
 - allegato 2 "Indicazioni specifiche per gli Enti Sanitari del Sistema Socio-Sanitario Regionale", recante indicazioni agli enti del sistema sanitario regionale in tema di bilanci, gestione finanziaria ed efficientamento della spesa, nonché in tema di definizione degli acconti da riconoscere alle strutture sanitarie e unità di offerte socio-sanitarie;

Richiamati tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio epidemico;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.L. n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 05.03.2020, e s.m.i.;
- il D.L. n. 19 del 25.03.2020, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 22.05.2020, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. n. 34 del 19.05.2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza



epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 77 del 17.07.2020;

- il D.L. n. 149 del 09.11.2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la Legge n. 178 del 30.12.2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che ha confermato la possibilità di riconoscere, anche per il 2021, un contributo fino a un massimo del 90% del budget assegnato alle strutture private accreditate e a contratto;

Preso atto delle indicazioni introdotte da:

- il D.L. n. 95 del 2012 articolo 15 comma 14 in merito ai limiti previsti per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privato;
- la Legge 208/2015 (commi 574-578), che specifica i livelli di spesa previsti nel D. L. n. 95/2015;
- la Legge n. 160 del 27.11.2019, che ha previsto l'eliminazione del "superticket" a decorrere dal 01.09.2020 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a favore di tutti i cittadini;
- la Legge Regionale n. 24 del 30.12.2019, che ha anticipato l'eliminazione del "superticket" a decorrere dal 01.03.2020, l'eliminazione del superticket per le prenotazioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale, a favore dei cittadini lombardi;

Precisato che:

- con Decreto D.G. n. 652 del 29.12.2020 si è disposto di procedere alla sottoscrizione di contratti definitivi per l'anno 2020 con le strutture sanitarie accreditate, pubbliche e private del territorio di ATS di Brescia;
- con i Decreti D.G. n. 28 del 27.01.2021 e n. 223 del 14.04.2021 sono stati determinati gli acconti mensili per il primo semestre dell'anno 2021;

Richiamata, altresì, la D.G.R. n. XI/4773 del 26.05.2021 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario" con cui:

- sono stati prorogati i termini per la stipula dei contratti annuali al 30.06.2021 e sono stati approvati i format contrattuali e le relative schede Budget sia per l'ambito sanitario che sociosanitario;
- sono stati definiti i criteri e le regole per la negoziazione e la determinazione dei budget da assegnare alle strutture sanitarie e sociosanitarie per l'anno 2021;
- è stata determinata la modalità di calcolo degli acconti da attribuire agli erogatori;

Premesso, inoltre, che le disposizioni di Regione Lombardia (nota regionale prot. n. G1.2021.0041683 del 15.06.2021 e relative precisazioni) stabiliscono:

- di prevedere un'integrazione contrattuale successiva al 30.06.2021 con cui saranno definiti la tipologia di prestazioni e gli importi relativi agli obiettivi collegati alle attività di ricovero e specialistica ambulatoriale parametrando al periodo successivo alla fine dell'emergenza pandemica;
- di rimandare la quantificazione degli importi per le attività COVID (ad esclusione delle degenze per subacuti ex D.G.R. n. XI/3681/2020 e di sorveglianza ex D.G.R. n. XI/3020/2020 e s.m.i.) a successive integrazioni contrattuali;

Richiamate la comunicazione di Regione Lombardia del 16.06.2021 e la successiva nota di questa ATS prot. n. 0062402 del 18.06.2021 con la quale sono state trasmesse alla Direzione Regionale Welfare le proposte di budget relative alle quote di risorse da assegnare a ciascun Ente per l'anno 2021;

Ritenuto di:



- utilizzare gli schemi contrattuali secondo le indicazioni della D.G.R. n. XI/4773/2021 che riconduce l'ambito della salute mentale non intercompany all'area sociosanitaria;
- procedere alla formalizzazione e sottoscrizione dei contratti per le prestazioni sanitarie e della salute mentale da parte del Direttore Generale di ATS entro il 30.06.2021;
- allineare le descrizioni della scheda Budget per prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale alle modalità di calcolo utilizzate dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia nei prospetti pervenuti in data 16.06.2021, ricomprendendo le prestazioni erogate a favore dei pazienti cronici;

Precisato che:

- all'Ente Fondazione Serena Onlus per la struttura "Centro Clinico Nemo Brescia" sono stati assegnati gli importi di budget annuali sia per l'attività di ricovero sia per la specialistica ambulatoriale;
- per risorse pari a € 41.619,20 relative all'Ente erogatore "Eye Clinic dei dottori Demetrio Iaria e Antonio Associazione professionale", che ha cessato l'attività in data 01.04.2020, si procederà a indire specifico bando per l'assegnazione delle stesse;
- le risorse regionali pari a € 1.103.534,20 assegnate all'Ente Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei sono riconducibili ai posti letto di degenza attivati ai sensi del D.G.R. n. X/6766/2017 e convertiti durante il periodo dell'emergenza in degenze per subacuti COVID, stimando per quest'ultime un impegno pari ai 5/12 delle risorse sopra indicate;

Ritenuto:

- di assegnare agli Enti Erogatori le risorse di cui agli allegati A, B, C e D (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento), rinviando eventuali integrazioni/conguagli a successivi atti, in osservanza delle norme nazionali e regionali;
- di adottare gli schemi contrattuali di cui agli allegati E ed F (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento) rispettivamente per le prestazioni sanitarie e di Salute Mentale erogate da strutture non intercompany;
- di sottoscrivere entro il 30.06.2021 i contratti per l'anno 2021 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS Brescia) e le strutture sanitarie, per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, subacute, servizi di assistenza specialistica territoriale (ex NRS), specialistica ambulatoriale, medicina dello sport, psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA), attività COVID (subacuti ex D.G.R. n. XI/3681/2021 e degenze di sorveglianza) e progetto sperimentale di cui alla D.G.R. n. X/6766/2017;
- di riconoscere per l'attività ordinaria gli acconti mensili agli enti erogatori ai sensi della D.G.R. n. X/4773/2021, nella misura del 95% di un dodicesimo del budget assegnato, riservandosi di rideterminare tali anticipazioni sulla base del monitoraggio periodico dell'attività resa come previsto dalla citata D.G.R. e salvo conguaglio;
- di determinare per l'attività COVID (degenze per subacuti e degenze di sorveglianza) l'acconto commisurato al 95% dell'effettiva produzione opportunamente rendicontata e soggetta a verifiche di ATS, relativa al periodo dell'emergenza pandemica, fino al raggiungimento del 95% del budget assegnato, salvo conguaglio;
- di determinare, altresì, per i posti letto di degenza attivati ai sensi della D.G.R. n. X/6766/2017 e convertiti durante il periodo dell'emergenza in degenze per subacuti COVID, un acconto mensile pari al 95% della produzione rendicontata e



soggetta a verifiche di ATS, fino al raggiungimento del 95% del budget assegnato, salvo conguaglio, stimando un impegno pari ai 5/12 delle risorse assegnate all'Ente Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei, pari a € 1.103.534,20, per l'attività di degenza per subacuti COVID;

Vista l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Programmazione e Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione, Accredimento e Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, Dott. Luca Maria Bassoli che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

- a) di assegnare agli Enti Erogatori le risorse di cui agli allegati A, B, C e D (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento), rinviando eventuali integrazioni/conguagli a successivi atti, in osservanza delle norme nazionali e regionali;
- b) di adottare gli schemi contrattuali di cui agli allegati E ed F (parti integranti e sostanziali del presente provvedimento) rispettivamente per le prestazioni sanitarie e di Salute Mentale erogate da strutture non intercompany;
- c) di sottoscrivere entro il 30.06.2021 i contratti per l'anno 2021 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (ATS Brescia) e le strutture sanitarie, per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, subacute, servizi di assistenza specialistica territoriale (ex NRS), specialistica ambulatoriale, medicina dello sport, psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA), attività COVID (subacuti ex D.G.R. n. XI/3681/2021 e degenze di sorveglianza) e progetto sperimentale di cui alla D.G.R. n. X/6766/2017;
- d) di riconoscere per l'attività ordinaria gli acconti mensili agli enti erogatori ai sensi della D.G.R. n. X/4773/2021, nella misura del 95% di un dodicesimo del budget assegnato, riservandosi di ridurre tali anticipazioni sulla base del monitoraggio periodico dell'attività resa, salvo conguaglio;
- e) di determinare per l'attività COVID (degenze per subacuti e degenze di sorveglianza) l'acconto commisurato al 95% dell'effettiva produzione opportunamente rendicontata e soggetta a verifiche di ATS, relativa al periodo dell'emergenza pandemica, fino al raggiungimento del 95% del budget assegnato, salvo conguaglio;
- f) di determinare, altresì, per i posti letto di degenza attivati ai sensi della D.G.R. n. X/6766/2017 e convertiti durante il periodo dell'emergenza in degenze per subacuti COVID, un acconto mensile pari al 95% della produzione rendicontata e soggetta a verifiche di ATS, fino al raggiungimento del 95% del budget assegnato, salvo conguaglio, stimando un impegno pari ai 5/12 delle risorse assegnate all'Ente Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei, pari a € 1.103.534,20, per l'attività di degenza per subacuti COVID;



- g) di dare atto che per le risorse pari a € 41.619,20 relative all'Ente erogatore "Eye Clinic dei dottori Demetrio Iaria e Antonio Associazione professionale", che ha cessato l'attività in data 01.04.2020, si procederà a indire specifico bando, per l'assegnazione delle stesse;
- h) di precisare che gli oneri derivanti dalla contrattazione per l'anno 2021, ammontano, complessivamente ad € 1.010.880.437,55 indipendentemente dalla residenza degli assistiti e troveranno registrazione ai relativi conti del bilancio aziendale secondo la seguente ripartizione:
- € 679.799.631,27 per attività di ricovero e cura;
 - € 5.307.670,25 per attività subacute;
 - € 155.329,00 per servizi di assistenza specialistica territoriale (ex NRS);
 - € 274.485.307,83 per attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale;
 - € 41.032.460,00 per attività di psichiatria;
 - € 6.746.395,00 per attività di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - € 2.709.915,92 per attività COVID (subacuti ex D.G.R. n. XI/3681/2021 e degenze di sorveglianza);
 - € 643.728,28 per progetto sperimentale ex DGR X/6766/2017;
- i) di demandare il seguito di competenza al Direttore del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, conferendo altresì mandato al medesimo di provvedere alle opportune comunicazioni alla D.G. Welfare della Regione Lombardia;
- j) di procedere, a cura del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e al PTPC vigente;
- k) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- l) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

RICOVERO E CURA - SUBACUTE - SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA TERRITORIALE (EX-NRS)

Enti	Budget Ricovero	Accounti mensili	Budget Subacute	Accounti mensili	Budget Servizi Assistenza Specialistica Territoriale (Ex-NRS)	Accounti mensili
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	€ 235.164.217,27	€ 18.617.167,20	€ 945.580,00	€ 74.858,42	€ 14.000,00	€ 1.108,33
ASST DEL GARDA	€ 94.066.035,28	€ 7.446.894,46	€ 817.279,50	€ 64.701,29	€ 6.263,00	€ 495,82
ASST DELLA FRANCIACORTA	€ 43.354.227,58	€ 3.432.209,68	€ 1.736.249,45	€ 137.453,08	€ 12.000,00	€ 950,00
TOTALE ASST	€ 372.584.480,13	€ 29.496.271,34	€ 3.499.108,95	€ 277.012,79	€ 32.263,00	€ 2.554,15

Enti	Budget Ricovero	Accounti mensili (ex DGR. N. XI/4773/2021)	Budget Subacute	Accounti mensili (ex DGR. N. XI/4773/2021)	Budget Servizi Assistenza Specialistica Territoriale (Ex-NRS)	Accounti mensili (ex DGR. N. XI/4773/2021)
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 108.990.253,62	€ 8.628.395,08	€ 917.117,35	€ 72.605,12	€ 15.422,00	€ 1.220,91
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI S.P.A.	€ 126.725.603,70	€ 10.032.443,63				
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. CAMILLO	€ 8.457.572,02	€ 669.557,78				
CASA DI CURA PRIVATA VILLA GEMMA S.P.A.	€ 10.750.264,95	€ 851.062,64	€ 891.443,95	€ 70.572,65		
FONDAZ. OSPED. CASA DI RIPOSO NOBILE P. RICHIEDEI	€ 2.183.098,63	€ 172.828,64				
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCCHI ONLUS	€ 12.722.560,93	€ 1.007.202,74			€ 6.000,00	€ 475,00
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI	€ 16.636.890,31	€ 1.317.087,15			€ 5.889,00	€ 466,21
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. SE	€ 11.578.828,54	€ 916.657,26			€ 95.755,00	€ 7.580,60
PROVINCIA LOMBARDO-VENETA SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELL	€ 5.689.164,58	€ 450.392,20				
KOS CARE S.R.L.	€ 1.480.913,86	€ 117.239,01				
FONDAZIONE SERENA CENTRO CLINICO NEMO BRESCIA	€ 2.000.000,00	€ 158.333,33				
TOTALE PRIVATI	€ 307.215.151,14	€ 24.321.199,46	€ 1.808.561,30	€ 143.177,77	€ 123.066,00	€ 9.742,72

SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Enti	Budget specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale	Acconti mensili
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	€ 103.670.144,30	€ 8.207.219,76
ASST DEL GARDA	€ 44.641.641,67	€ 3.534.129,97
ASST DELLA FRANCIACORTA	€ 25.458.955,08	€ 2.015.500,61
TOTALE ASST	€ 173.770.741,05	€ 13.756.850,34
Enti	Budget Specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale	Acconti mensili (ex DGR. N. XI/4773/2021)
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 26.339.955,33	€ 2.085.246,46
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI S.P.A.	€ 39.510.410,07	€ 3.127.907,46
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. CAMILLO	€ 2.202.675,61	€ 174.378,49
CASA DI CURA PRIVATA VILLA GEMMA S.P.A.	€ 1.241.364,74	€ 98.274,71
FONDAZ. OSPED. CASA DI RIPOSO NOBILE P. RICHIEDEI	€ 2.486.934,22	€ 196.882,29
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	€ 1.503.520,66	€ 119.028,72
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI	€ 886.093,28	€ 70.149,05
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. SB	€ 2.002.438,55	€ 158.526,39
PROVINCIA LOMBARDO-VENETA SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	€ 1.183.480,21	€ 93.692,18
FONDAZIONE SERENA CENTRO CLINICO NEMO BRESCIA	€ 160.000,00	€ 12.666,67
AFFIDEA LOMBARDIA S.R.L.	€ 2.085.299,91	€ 165.086,24
GEMINI RX S.R.L.	€ 5.549.170,17	€ 439.309,31
C.M.P.I. S.R.L.	€ 264.301,52	€ 20.923,87
RAPHAEL - SOC. COOP. SOC. ONLUS	€ 218.140,56	€ 17.269,46
SAN CRISTOFORO S.R.L. GESTIONE CENTRO MEDICO	€ 1.064.267,80	€ 84.254,53
SYNLAB ITALIA S.R.L.	€ 11.498.651,79	€ 910.309,93
STATIC CENTRO CHIROTERAPEUTICO DI BRESCIA S.R.L.	€ 686.339,41	€ 54.335,20
MARATHON S.R.L.	€ 489.160,54	€ 38.725,21
MEDICAL SPORT DI BANI LAURA S.A.S.	€ 138.243,82	€ 10.944,30
PANATHLETICON - MED.SPORT.	€ 735.388,24	€ 58.218,24
KINESIS S.R.L.	€ 468.730,35	€ 37.107,82
TOTALE PRIVATI	€ 100.714.566,78	€ 7.973.236,53

PSICHIATRIA - NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (NP/IA)

Enti	Psichiatria	Accounti mensili	NP/IA	Accounti mensili
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	€ 14.292.126,00	€ 1.131.459,98	€ 2.286.770,00	€ 181.035,96
ASST DEL GARDA	€ 4.105.271,00	€ 325.000,62	€ 884.135,00	€ 69.994,02
ASST DELLA FRANCIACORTA	€ 5.794.013,00	€ 458.692,70	€ 1.051.661,00	€ 83.256,50
TOTALE ASST	€ 24.191.410,00	€ 1.915.153,30	€ 4.222.566,00	€ 334.286,48

Enti	Psichiatria	Accounti mensili (ex DGR. N. XI/4773/2021)	NP/IA	Accounti mensili (ex DGR. N. XI/4773/2021)
PROVINCIA LOMBARDO-VENETA SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI	€ 10.500.000,00	€ 831.250,00		
IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.763.830,00	€ 139.636,54		
COMUNITA' FRATERNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.465.000,00	€ 115.979,17		
COMUNITA' MADDALENA ISTITUTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICO	€ 1.145.468,00	€ 90.682,88		
FONDAZIONE SAGITTARIA PER LA SALUTE MENTALE ONLUS	€ 480.188,00	€ 38.014,88		
LA RETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	€ 431.000,00	€ 34.120,83		
NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 430.000,00	€ 34.041,67		
SOC.COOP.SOCIALE ONLUS LA RONDINE	€ 625.564,00	€ 49.523,82		
FRATERNITA' GIOVANI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS			€ 1.990.147,00	€ 157.553,30
LA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			€ 533.682,00	€ 42.249,83
TOTALE PRIVATI	€ 16.841.050,00	€ 1.333.249,79	€ 2.523.829,00	€ 199.803,13

ATTIVITA' COVID: SUBACUTI DGR N. XI/3681/2020 E DEGENZE DI SORVEGLIANZA

Enti	Subacuti (ex DGR n. XI/3681/2020)	Degenze di Sorveglianza
ASST DELLA FRANCIACORTA	€	€ 432.000,00
CASA DI CURA PRIVATA VILLA GEMMA S.P.A.	€ 424.460,00	
FONDAZ. OSPED. CASA DI RIPOSO NOBILE P. RICHIEDEI	€ 459.805,92	
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI	€ 596.790,00	
IL GABBIANO	€ 796.860,00	
TOTALE PRIVATI	€ 2.277.915,92	€ 432.000,00

ALTRE ATTIVITA'

Enti	Progetto sperimentale ex DGR X/6766/2017
FONDAZ. OSPED. CASA DI RIPOSO NOBILE P. RICHIEDEI	€ 643.728,28

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DI BRESCIA E L'ENTE..... PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RICOVERO, SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE, SUBACUTI, PSICHIATRIA, NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA, SUBACUTI EX D.G.R. N. XI/3681/2020

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia (BS) in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, C.F. e P.IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto erogatore (...), Cod. Budget con sede legale nel Comune di (.....) in (...), CF (...)/ P.IVA (...), per la struttura afferente Cod....(...), nella persona di (.....), nato/a a (...) il (...), C.F. (...), in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale ed in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 prevede l'accREDITAMENTO quale condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto erogatore, iscritto al registro delle strutture accreditate istituito, eroga le prestazioni secondo l'assetto organizzativo e funzionale a contratto presente nell'applicativo ASAN;
- la stipula del presente contratto da parte dei privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi

dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto erogatore, prima della sottoscrizione del contratto, trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo, rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto erogatore con fatturato a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo pari o superiore a € 800.000 annui, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, il numero dei pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario non può superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti letto autorizzati, accreditati e a contratto nel rispetto dell'assetto organizzativo e funzionale presente nell'applicativo regionale ASAN, fermo restando che per i ricoveri a carico del SSN possono essere utilizzati anche per i residenti fuori regione esclusivamente posti letto accreditati e a contratto. I ricoveri dovuti a situazioni di emergenza/urgenza, adeguatamente documentati, potranno determinare una presenza di pazienti superiore al numero totale dei posti letto autorizzati. Con riferimento ai ricoveri in regime di day hospital-day surgery, il numero dei pazienti ricoverati non può superare, il doppio del numero complessivo dei posti letto autorizzati per ricoveri a ciclo diurno. ¹

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto erogatore si impegna a somministrare prestazioni sanitarie di, secondo l'assetto organizzativo e funzionale

¹ **Paragrafo non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

presente nell'applicativo regionale ASAN e per il quale il soggetto erogatore è iscritto nel registro delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto. ²

2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività e adeguando la capacità produttiva al budget assegnato. ³
3. Nulla spetterà al soggetto erogatore per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A così come per le prestazioni specialistiche eccedenti la quota di produzione remunerata a tariffa intera o decurtata per effetto delle regressioni vigenti. Parimenti nulla è dovuto al soggetto erogatore per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali, ⁴ il soggetto erogatore non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che è tenuta ad informare la competente Direzione regionale. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro soggetto erogatore.

Articolo 2 Obblighi dell'erogatore

1. Il soggetto erogatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
 - a) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) a mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) ad erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;
 - d) a condividere con l'ATS le proprie agende di prenotazione nei termini e con le modalità definite dalla Regione;
 - e) a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - f) ad erogare – nei limiti del budget assegnato – le tipologie e i volumi di prestazioni così come specificate dall'ATS nell'allegato A al presente contratto.

² **comma non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

³ **per tutto il periodo emergenziale**

⁴ **per il periodo emergenziale: indipendenti dall'evento epidemico**

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto erogatore soddisfa i requisiti di cui all'art. 2 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il soggetto erogatore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto erogatore, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
4. La cessione del contratto a terzi, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o di cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale o dell'ATS, è vietata ed è causa di decadenza dal contratto. Eventuale cessione del credito deve essere espressamente accettata da parte dell'ATS.
5. Il soggetto erogatore si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
 - a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 2 bis Obbligo dell'erogatore all'integrazione ai servizi della rete regionale di prenotazione

1. In ottemperanza alla L.r. n. 9/2019 tutti gli erogatori pubblici e privati che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale dovranno integrarsi realizzando il collegamento al Sovracup della RRP (GP++) del proprio sistema CUP entro il 2020 secondo le disposizioni previste nelle Regole di sistema per l'esercizio 2020. ⁵
2. L'erogatore si impegna a collegare il proprio CUP ai servizi della rete Regionale di Prenotazione (Sovracup GP++) mantenendone nel tempo aggiornata l'integrazione. ⁶
3. L'erogatore si impegna inoltre a esporre tutte le agende in multicanalità nella Rete Regionale di Prenotazione, ad abilitare il più possibile il canale Cittadino Self-care (Online sul sito di Regione Lombardia www.prenotasalute.regione.lombardia.it. e attraverso l'App SALUTILE Prenotazioni) e a promuovere l'utilizzo degli stessi attraverso avvisi e comunicazioni presso gli uffici CUP, gli ambulatori e sui siti aziendali.

⁵ **comma non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

⁶ **comma non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

4. L'erogatore si impegna a condividere le informazioni sull'offerta sanitaria, attraverso i servizi della Rete Regionale di Prenotazione al fine di mettere a disposizione del cittadino un punto unico di accesso a tutta l'offerta sanitaria SSN.
5. L'erogatore si impegna a mantenere costantemente aperte le agende di prenotazione, senza soluzione di continuità tra un esercizio e l'altro, con conseguente divieto di blocco delle stesse al fine di garantire la trasparenza delle liste di attesa. ⁷
6. L'erogatore dovrà comunicare alla Rete Regionale di Prenotazione tutti gli appuntamenti fissati direttamente sui propri CUP, per permettere l'annullamento automatico delle prenotazioni doppie (prescrizione prenotata su più ospedali), per liberare disponibilità nelle agende, ridurre le liste di attesa e limitare il fenomeno del "no show".
7. L'erogatore si impegna altresì a rispettare i Livelli di Servizio richiesti dall'integrazione con la Rete Regionale di Prenotazione per assicurare un'adeguata qualità del servizio ai cittadini".

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto erogatore dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso la Struttura: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b) che dalla relazione sull'ultimo bilancio approvato (della singola struttura e/o consolidato) redatta da primaria società di revisione contabile risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza /evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto erogatore della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede

⁷ per il periodo emergenziale: fatte salve le chiusure legate all'emergenza pandemica

alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa. valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati, comporta l'assegnazione al soggetto erogatore di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale nei confronti degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto erogatore l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto. ⁸
6. Il soggetto erogatore si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono contestate per iscritto dall'ATS al soggetto erogatore che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Limiti finanziari ⁹

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato A, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto.
2. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto erogatore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto erogatore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

⁸ **comma non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

⁹ **articolo non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

1. L'ATS riconosce al soggetto erogatore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto erogatore nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto erogatore si impegna ad emettere mensilmente le fatture degli acconti e ad emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate nei flussi regionale con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. Il soggetto erogatore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.¹⁰
5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto erogatore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto erogatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto erogatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati.

¹⁰ **comma che potrà subire modifiche in sede di ri-negoziazione anche in relazione all'emergenza**

Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 7 Eventi modificativi, sospensione e risoluzione del contratto

1. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
2. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto erogatore un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
3. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma 2, il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
4. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
5. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto erogatore, laddove il soggetto erogatore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
6. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.

Articolo 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto erogatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro:

- 1.000.000 per sinistro per soggetti erogatori ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i laboratori di analisi;
- 2.000.000 per sinistro per soggetti erogatori che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, o attività odontoiatrica;
- 4.000.000 per sinistro per i soggetti erogatori che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto erogatore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto secondo le regole sopravvenute, fermo restando che l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto erogatore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto erogatore e l'Agenzia ovvero Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né

- vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
 - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
 - e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
 - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto erogatore inoltre:
- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
 - b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
 - c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto erogatore ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS dalla necessità del soggetto erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. Anche in tal caso il soggetto erogatore può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico

Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE.....
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE.....
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E
SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA ACCREDITATE**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia (BS) in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, C.F. e P.IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale, dott. Claudio Vito Sileo, nato a (.....) il (.....), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore(di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (.....) in (.....), CF/P.IVA (.....), Cod. Budget (.....), nella persona di (.....), nato/a a (.....) il (.....) C.F. (.....), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d'Offertacon sede operativa in, CUDESiscritta al registro regionale delle strutture accreditate, è stato accreditato per l'assetto organizzativo di cui all'allegato A recante "Scheda assetto accreditato e contrattualizzato" al presente contratto, come risultante dal registro regionale;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla

normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.
Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni di, secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.

2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.¹
3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali² il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.
5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
 - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
 - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
 - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;
 - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
 - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere

¹ **comma non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

² **per il periodo emergenziale: indipendenti dall'evento epidemico**

costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;

- f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;
 - g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;
 - h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;
 - i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
 - j) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
 - k) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso nella struttura.
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.
4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
- a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
 - b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;

- c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
- a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
 - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
 - b) che dalla relazione di cui all'art. 4, comma 1 risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
 - c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione, da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati

comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale nei confronti degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.

5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.³
6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

Articolo 4 Limiti finanziari

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella "scheda assetto accreditato e contrattualizzato" di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.
2. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.

Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.

³ **comma non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.

2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50% del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 8 Clausola di manleva

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

Art. 10 Durata

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
 - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
 - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi,

né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 12 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione

regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.

4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

Art. 14 Foro competente

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto

ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante
.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 4, comma 2

art. 8 Clausola di manleva

art. 9 Clausola di salvaguardia

ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Ente Gestore

Il Legale Rappresentante
.....

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA

SCHEMA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO

CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

STRUTTURA

Tipologia

Denominazione

ENTE GESTORE

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale Rappresentante

Codice Fiscale

Partita IVA

POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati

A contratto

di cui inattivi per piano programma/
sospesi per altre attività

di cui nuclei Stati Vegetativi

di cui nuclei Alzheimer

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
.....